

Audizione sul Ddl di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”

Roma, 4 luglio 2017

Le premesse

Secondo i parametri europei¹, i ritardi nei divari di sviluppo in Italia riguardano soprattutto *Calabria, Campania, Sicilia, Puglia e Basilicata* (regioni classificate da UE appunto “*meno sviluppate*”). Alle condizioni di queste regioni è associata quella di *Abruzzo, Molise e Sardegna* (regioni classificate da UE come in transizione o “*phasing out*”).

E' opinione condivisa che le cause attuali del persistente divario consistano in un duplice ordine di fattori: a) un *deficit nell'offerta pubblica di diritti di cittadinanza* (sicurezza personale, legalità, giustizia, istruzione, infrastrutture e trasporto pubblico, cura dell'infanzia e degli anziani, rete di servizi acqua rifiuti e digitale, ecc.); b) un *deficit di attività produttiva e di lavoro* (carente attività manifatturiera, tasso occupazione più bassi, alta disoccupazione, ecc.).

Una consistente fetta di popolazione, inoltre, vive sotto il dominio di organizzazioni criminali, che limita fortemente le potenzialità di sviluppo delle stesse.

La fuoriuscita dalla crisi

E' documentato che gli effetti della crisi economica si siano scaricati più severamente sul Mezzogiorno e dunque anche sui suoi comuni; mentre le misure di contenimento della finanza pubblica che hanno interessato il bilancio nazionale, vi si sono riversate in termini di maggiori tagli ai trasferimenti e minori spazi per investimenti².

¹ http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/

² <http://www.fondazioneifel.it/studi-ricerche-ifel/item/3112-la-finanza-comunale-in-sintesi-rapporto-2015>

Va detto però, come documenta anche il Rapporto SVIMEZ 2016³, il 2015 registra finalmente una inversione di tendenza più marcata: il Pil dell'area è cresciuto dell'1% contro lo 0,7% del resto del Paese. Nel 2016 la tendenza risulta confermata, anche se il livello risulta comunque insoddisfacente. La priorità del Mezzogiorno restano gli investimenti.

La ripartenza del Mezzogiorno, dopo anni di fortissima caduta, è dovuta ai settori dell'agricoltura (+7,3%), del turismo e (seppur in misura più contenuta) al settore cruciale delle costruzioni (+1,1%). A trainare la dinamica economica vi è la significativa ripresa del mercato del lavoro (una crescita di 94 mila occupati, pari al +1,6%), anche se, nonostante i segnali positivi, l'occupazione resta assai lontana dai livelli pre-crisi.

Le priorità di intervento

In tutti i settori sopra descritti, le politiche di coesione di derivazione comunitaria rappresentano un bacino importante di risorse per consentire una maggiore concentrazione territoriale degli interventi di sviluppo e rafforzare le esternalità positive.

E' necessario perciò che nel Mezzogiorno si migliori la capacità di assorbimento di queste risorse e che tutta la filiera istituzionale di programmazione e della gestione sappia assicurare velocità ed efficacia alla spesa aggiuntiva dei fondi strutturali.

Il sistema dei Comuni italiani, per volumi di investimenti attivati, sono i secondi beneficiari delle risorse della coesione, dopo il sistema delle imprese (dati *opencoesione*).

Tale fenomeno è indicato con il termine "dimensione territoriale" della politica di coesione. La *capacità di progettazione* e di *attuazione* dei Comuni è dirimente ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo della coesione.

Le politiche di coesione, che rappresentano meno del 5% della spesa pubblica, non possono tuttavia sostituire il buon funzionamento dell'amministrazione pubblica né assicurare efficacia alle politiche ordinarie.

Non è la politica di coesione la via maestra per chiudere il divario tra Mezzogiorno e Centro- Nord. Occorre dirigere l'impegno soprattutto sulle *politiche generali*, che hanno obiettivi riferiti a tutto il Paese e che dovranno concentrarsi sulle condizioni ambientali che rendono la loro applicazione nel Mezzogiorno più difficile o meno efficace.

Da questo punto di vista, il Mezzogiorno non deve essere considerato come un'area omogenea. Insieme alle molte situazioni di difficoltà e ritardo, esiste infatti una presenza

³ http://www.svimez.info/images/INIZIATIVE/2016/2016_07_28_anticipazioni_com.pdf

significativa di comuni e sistemi locali che riescono a specializzarsi in attività tecnologiche-innovative, dell'agro-industria, del turismo culturale che fanno di quei territori eccellenze a livello mondiali.


Il focus dell'intervento nel Mezzogiorno dovrà essere dunque spostato dalla *domanda* di sempre maggiori *risorse aggiuntive* per colmare deficit di servizi o di infrastrutture rispetto al centro-nord (domanda che comunque dovrà continuare a rimanere sostenuta in costanza di divario), alla *richiesta d'impegno* affinché le *politiche ordinarie* possano assicurare un medesimo livello qualitativo di servizi (su salute, istruzione, giustizia, mobilità, ricerca, innovazione, digitale, ecc.) in tutto il territorio nazionale, a beneficio di tutti in attuazione del principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione.

L'attenzione dovrà concentrarsi sulla situazione particolare della finanza locale nei Comuni del Mezzogiorno, sulle loro condizioni organizzative e di funzionamento e sulle misure necessarie per realizzare in tempi certi gli investimenti necessari per stimolare la crescita e l'occupazione. In questa logica, è necessario che diventi operativo il principio di riequilibrio territoriale previsto nell'art. 7-bis della legge 27 febbraio 2017, n°18

Ciò detto apprezzando l'obiettivo del Governo contenuto nelle misure previsti nel provvedimento, ANCI chiede ulteriori misure che vedano la centralità dei Comuni nelle politiche di investimento e nelle garanzie di continuità di alcuni programmi di intervento.

Le richieste fondamentali dell'ANCI riguardano:

1. Finanziamento dei progetti ammessi nell'ambito del Bando aree urbane degradate almeno per i comuni delle Regioni interessate dal decreto.
2. Rifinanziamento del programma dei servizi di cura all'infanzia e agli anziani necessario per non interrompere servizi fondamentali per le comunità.
3. Migliore finalizzazione della previsione di forme di assistenza tecnico amministrativa per i Comuni attraverso un piano concertato e l'individuazione di un soggetto attuatore in Invitalia.
4. Prevedere al fine di agevolare la realizzazione di opere un supporto tecnico ai Comuni per la centralizzazione delle committenze.
5. Allargamento a tutte le regioni del Mezzogiorno delle Zone Economiche Speciali (ZES).



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Ddl di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”

AS 2860

Aggiungere il seguente articolo:

Rifinanziamento fondo per dare attuazione al “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”

Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n°190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” è incrementato di una somma pari a € 450.000.000 necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituito con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.

Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n°147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

Motivazione

Secondo le informazioni acquisite da ANCI nell'ambito dei lavori svolti dal Comitato di valutazione dei progetti, di cui l'associazione ha fatto parte per effetto della disposizione contenuta nel comma 432 della legge 190/2014, degli 870 progetti presentati da altrettanti comuni sono risultati ammissibili a finanziamento circa 451 progetti per un fabbisogno di finanziamento che supera di più di tre volte la dotazione iniziale del fondo, che ammontava a circa 200 milioni di euro.

Il fondo in questione, peraltro, per effetto di successivi interventi risulta ridotto a 78,5 Meuro e non è in grado di coprire il fabbisogno.

La richiesta di incremento del Fondo intende assicurare copertura nazionale e complementarietà di effetti a tutti gli interventi che lo Stato, nell'ambito di una strategia unitaria, ha promosso a partire dal 2015 per sostenere la riqualificazione delle aree degradate e le periferie urbane in gran parte di città piccole, medie e metropolitane del Paese.

Aggiungere il seguente articolo:

Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC).

1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113, la dotazione del citato programma, fermo restando il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n°328, è incrementata di 1 miliardo di euro.

2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n°147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.

3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del "Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti" istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.

5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.

Motivazione

Il Piano in oggetto, negli anni della sua attuazione, ha consentito nei Comuni in cui è intervenuto, seppur con risorse aggiuntive, che venissero assicurati servizi fondamentali per la cittadinanza, in linea con gli obiettivi del piano nazionale di riforma in materia di welfare e contrasto al disagio sociale.

Tale Piano si concluderà il 30 giugno 2018, ma molte amministrazioni locali, per effetto delle regole di rendicontazione della spesa in riparti e per ambiti sociali, già ora hanno esaurito le risorse per dare continuità agli interventi avviati.

Le difficoltà di bilancio causate dalla profonda crisi che ha colpito il Paese e che persistono in molte amministrazioni locali del mezzogiorno (e non solo), con la conclusione del Piano, se non si interviene per dare continuità all'intervento, rischiano di interrompere l'erogazione di questi fondamentali servizi, causando un vulnus grave nel godimento dei diritti sociali costituzionalmente garantiti di ampie fette di popolazione.

Art. 4

(Istituzione di zone economiche speciali – ZES)

All'art.4, comma 1, primo periodo, dopo le parole "in alcune aree del Paese" aggiungere "e, **specificatamente, nelle Regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge**".

All' articolo 4, comma 6, secondo periodo, dopo le parole " , da un rappresentante della regione," aggiungere le seguenti parole "**dai Sindaci dei comuni capoluogo rientranti nell'Area**".

Motivazione

La norma istituisce nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise Puglia, Sardegna e Sicilia le ZES intese come zone geograficamente delimitate costituite anche da aree non territorialmente adiacenti purché legate da un nesso economico funzionale e che comprendono almeno un'area portuale con le caratteristiche di cui al Reg (UE) 1315/2013 e collegate alla rete trans-europea di trasporto (TEN-T), all'interno delle quali le nuove imprese e quelle esistenti godono di benefici fiscali e semplificazioni amministrative, così come stabilito dal successivo art.6 del decreto legge. La proposta di emendamento riguarda l'inserimento della figura dei Sindaci dei Comuni capoluogo rientranti nell'Area in seno al Comitato di indirizzo previsto nel comma 6 dell'art.4 e preposta alla gestione delle ZES.

Art. 15

(Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno)

All'articolo 15 sopprimere il comma 2 e sostituirlo con il seguente:

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'Interno predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un "Piano straordinario di supporto alla capacità amministrativa degli enti locali del Mezzogiorno", sui temi strategici dello sviluppo locale, della centralizzazione degli acquisti, dell'implementazione di piattaforme informatiche per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali, di sistemi di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, nonché di sistemi di finanziamento dei progetti di investimento. I contenuti del Piano e le relative modalità attuative verranno approvati con un Accordo in Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Per la realizzazione del suddetto Piano, il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Il Piano è finanziato nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nonché del Programma operativo *Governance* e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020."

Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole "della sperimentazione" e sostituirle con le seguenti "dell'Accordo di cui al comma 2".

Motivazione

La norma prevede che le prefetture possano fornire agli enti locali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – a loro richiesta – "ogni consentito" supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa nonché per favorire la diffusione di buone prassi atte a conseguire "più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi" locali. Il servizio ha carattere sperimentale (tre anni) e, tenuto conto degli esiti della sperimentazione, potrà essere esteso a tutto il territorio nazionale. In realtà gli Uffici territoriali del Governo non hanno risorse umane e strumentali adeguate ad una sfida strategica qual è quella di supportare la capacità tecnico-amministrativa dei Comuni del Mezzogiorno. Si ritiene pertanto più rispondente agli obiettivi del Governo predisporre un Piano straordinario di supporto alla capacità amministrativa degli enti locali del Mezzogiorno approvato con un Accordo in Conferenza Stato-Città e Autonomie locali e con Soggetto Attuatore Invitalia.

Aggiungere il seguente articolo:

Assistenza tecnica Centrali uniche di Committenza

“Al fine di supportare i Comuni e loro forme associative, le Città Metropolitane nonché le Autorità d’Ambito di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica del Mezzogiorno, nelle attività per la centralizzazione delle committenze, anche al fine di migliorare e razionalizzare i processi di spesa, nonché per assicurare la trasparenza nelle procedure, il Ministro per la coesione e per il mezzogiorno, sentito il Ministro per la funzione pubblica e l’Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), approva un apposito programma finanziato dal CIPE a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato.

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) è il soggetto responsabile per l’attuazione del Programma disciplinato nell’ambito di un’apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione ed ANCI. Il programma dovrà individuare le procedure per l’attivazione dei servizi di committenza e le modalità per il funzionamento della piattaforma telematica che saranno verificate nell’ambito di un apposito protocollo d’intesa con ANAC. ”

Motivazione

L’emendamento nasce dalla volontà di dare spinta a quanto previsto dal Piano di razionalizzazione della spesa nonché dall’utilizzo di misure trasparenti per l’affidamento degli appalti al fine di rilanciare lo sviluppo locale nel Mezzogiorno secondo quanto previsto nel DEF 2017- Sez. III- Programma Nazionale di Riforma - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Aggiungere il seguente articolo:

Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali

“Al fine di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell’ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex Legge 183/1987 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l’art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:

- a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;
- b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l’immediata realizzazione degli interventi.

Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia.

Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge”.

Motivazione

L’emendamento è necessario poiché è opinione condivisa da tutti gli attori istituzionali coinvolti dai processi di finanziamento di opere pubbliche che serve uno strumento a sostegno della progettazione degli interventi co-finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo sviluppo e coesione.

Cassa Depositi e Prestiti ha messo in campo strumenti simili, ma ad oggi non si registrano significativi avanzamenti nel settore della progettazione.

Soprattutto per i Comuni persiste il grave problema di approvvigionarsi di risorse per progetti investimenti territoriali.

ULTERIORI PROPOSTE

Sanzioni ISTAT per i Comuni di minori dimensioni demografiche

In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.

Motivazione

Molti Comuni per la gran parte di piccole e piccolissime dimensioni non hanno ottemperato ad alcuni obblighi di rilevazione e trasmissione all'ISTAT di rilevazioni obbligatorie comprese nel Programma statistico nazionale. La proposta concede un ulteriore tempo (fino al 30 novembre p.v.) per la messa in regola delle rilevazioni in questione, sospendendo l'effetto delle sanzioni irrogate o in corso di irrogazione da parte dell'ISTAT, in considerazione delle obiettive difficoltà incontrate dai Comuni minori negli adempimenti contabili e comunicativi in carenza di personale e competenze adeguate.

Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni

Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento.

Motivazione

La disciplina vigente in materia di determinazione della capacità assunzionale stabilisce che questa sia computata in base ad una percentuale della spesa del personale cessato, a qualsiasi titolo, nell'anno precedente. Tale meccanismo può determinare discontinuità nella copertura degli organici, e difficoltà soprattutto per le posizioni apicali nei comuni medio - piccoli. Accade che il ragioniere o il tecnico comunale che devono essere collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età ad inizio anno possono essere sostituiti stabilmente solo nell'anno successivo, creando, medio tempore, situazioni di difficoltà organizzativa ed esigenze sostitutive temporanee da soddisfare con contratti di lavoro a tempo determinato o altre soluzioni precarie. L'emendamento è finalizzato a consentire, nel rispetto degli strumenti di programmazione sia organizzativa che economico-finanziaria, la facoltà di utilizzo tempestivo della capacità assunzionale generata da cessazioni programmate (collocamenti in quiescenza), in modo da poter sopperire stabilmente ed efficacemente alle esigenze sostitutive. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi, in quanto non estende le facoltà assunzionali degli Enti locali, ma ne definisce in modo più flessibile i vincoli temporali.

Turn over nei piccoli comuni

Al decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000".

Motivazione

L'emendamento è necessario per fronteggiare l'esigenza, specifica nei Comuni di minore dimensione demografica, di ampliare la percentuale di turn-over, tenendo conto che gli stessi sono oggetto da oltre un decennio di misure di riduzione degli organici che negli anni 2015 e 2016 la legge di stabilità 2015 ha disposto un blocco totale delle assunzioni finalizzato alla ricollocazione del personale provinciale. Per questi Comuni è quindi improcrastinabile il ripristino della possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei Comuni (art. 1, commi 557 e 557-quater, L. n. 296/2006) e in ogni caso non si consentono nuove assunzioni ma solo la possibilità di sostituire integralmente le cessazioni.

Norme sulle Città metropolitane

Risorse integrative correnti per le Città metropolitane

Al decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, le parole "12 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro".

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 20 è modificata in "Contributo a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario".

Motivazione

Si ritiene opportuno innalzare il contributo a favore delle Città metropolitane al fine di fronteggiare le criticità riscontrate da alcune di esse.

Assunzioni nelle Città Metropolitane

All'articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente comma:

"Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Motivazione

Le Città metropolitane hanno affrontato nel biennio 2015-2016 il complesso processo di riduzione degli e di ristrutturazione organizzativa in attuazione della legge n. 190/2014. Di conseguenza nel periodo indicato non è stato possibile procedere ad assunzioni di personale, protraendosi di fatto un blocco già imposto alle Province dal 2012 (D.L. 90/2012). Questa situazione ha determinato una forte contrazione degli organici e anche l'impossibilità di procedere alla sostituzione di figure professionali fondamentali ed infungibili. A decorrere dal 2017 le Città Metropolitane superano formalmente il regime di blocco assunzionale e devono dare piena attuazione alla legge n. 56/2014. E' necessario di conseguenza specificare che, nelle more del superamento del regime di contenimento del turn-over imposto agli enti locali negli anni 2017 e 2018 dal comma 228 della legge di stabilità 2016, alle Città metropolitane è consentito procedere ad assunzioni di personale, dirigenziale e non, nei limiti di spesa imposti ai fini della rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche dal comma 421 della legge di stabilità 2015.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi, tenendo conto che restano ferme le riduzioni, in termini di spesa per le dotazioni organiche, imposte dalla legge.

Incentivi per le funzioni tecniche

L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Motivazione

L'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ha previsto l'incentivazione economica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno, sia in materia di opere che di forniture e servizi. Si tratta di una disciplina che riprende, con alcune importanti innovazioni, quanto già disposto in materia di incentivi per la progettazione interna dall'art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Rispetto a tale previgente disciplina si era consolidato l'orientamento di giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011) per cui detti incentivi non soggiacevano alle misure di contenimento complessivo dei trattamenti economici accessori (in particolare art. 9, comma 2-bis, DL n. 78/2010; poi art. 1, comma 236, L. n. 208/2016). Con il presente orientamento si intende dare continuità a tale ricostruzione normativa, in modo da prevenire gravi problematiche operative, in considerazione del permanere delle misure di contenimento dei trattamenti accessori. A fronte del disposto del comma 236 citato, che a decorrere dal 2016 congela in ciascuna amministrazione i trattamenti economici complessivi alla consistenza del 2015, con l'ulteriore obbligo di ridurre tale consistenza in proporzione al personale cessato, appare evidente come la nuova disposizione sugli incentivi tecnici, entrata in vigore proprio nell'anno 2016, sarebbe di fatto inapplicabile. L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

Interpretazione autentica dall'articolo 5 comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

"La locuzione "lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche" contenuta nell'art. 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si

interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .”

Motivazione

L'emendamento è necessario per chiarire il corretto ambito di applicazione dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010 che ha introdotto il principio di gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive.

Al riguardo è indispensabile chiarire, attraverso una norma di interpretazione autentica, anche in ragione di alcune posizioni interpretative (Del. n. 11/2017 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie), che la norma non riguarda i rapporti di lavoro instaurati all'interno degli uffici di supporto agli organi politici, venendo altrimenti a configurarsi di fatto una nuova limitazione dell'elettorato passivo.